

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE

### DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

#### NEI COMUNI DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST

L'anno 2020, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Bagno a Ripoli,  
Piazza della vittoria, 1

TRA :

- I COMUNI DI

- Bagno a Ripoli - C.F. e Partita IVA 01329130486 - con sede legale a Bagno a Ripoli (Prov. Firenze) in Piazza della Vittoria n. 1, rappresentata nella persona del Dott. Fabio Baldi, nato a Greve in Chianti il 25/11/1959, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Comune di Bagno a Ripoli, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Bagno a Ripoli (nel proseguo denominato "Comune")

- Impruneta - Partita IVA: 00628510489, Codice Fiscale: 80011430487 - con sede legale a Impruneta (Prov. Firenze), Piazza Buondelmonti 41, rappresentata nella persona del Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Comune di Impruneta, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Impruneta (nel proseguo denominato "Comune")

- Rignano sull'Arno - C.F. e Partita IVA: 80022750485/03191240484, con sede legale a Rignano sull'Arno (Prov. Firenze), Piazza della Repubblica 1, rappresentata nella persona della Dott.ssa Barbara Barchielli, nata a Rignano Sull'Arno, il 01/10/1962, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Rignano sull'Arno, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Rignano sull'Arno (nel proseguo denominato "Comune")

- Fiesole - C.F. e Partita IVA: 0125231048, con sede legale in Fiesole (Prov. Firenze), Piazza Mino 24/26 rappresentata nella persona della Dott.ssa Patrizia Pasco, nata a Volterra, il 12/09/1959 non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di

Fiesole, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Fiesole (nel proseguo denominato "Comune")

E

- L' Associazione ESCULAPIO con sede in Firenze (50142)Lungarno Santa Rosa n. 13, C.F. 94 108540488 nella persona del Presidente sig..... nato a ..... il ....., in seguito denominato "Ente Gestore";

E

- l'Associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via\_\_n. \_\_\_\_C.F.\_\_\_\_\_, nella persona di\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93 al numero:\_\_\_\_\_, ed in seguito denominata solo "Associazione";

[...]

## VISTE

- la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" indica che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, "riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e "valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità;
- la L. 41/05 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- Il PSSIR 2018-2020, che promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;
- il Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni, che all'art 55 e seg. regola i rapporti con gli Enti Pubblici ed in particolare la possibilità di sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la LRT 28/1993, che ha determinato i criteri e le modalità con i quali la Regione Toscana riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato, le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano e disciplinato i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato;

- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" la quale prevede fra l'altro, all'art. 8, la realizzazione di interventi, servizi di integrazione e inserimento sociale della persona con disabilità;

#### RICHIAMATE

la deliberazione delle Giunte dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, ed in particolare:

- la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Bagno a Ripoli n.4 del 16/1/20;
- la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Impruneta n 3 del 21/10/2010;
- la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Rignano sull'Arno n. 5 del 15/01/20;
- la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Fiesole n. 7 del 14/01/20;

#### PRESO ATTO CHE

- le Associazioni che sottoscrivono la presente convenzione sono regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93 e non sono in corso procedure di revoca;
- le Associazioni operano prevalentemente nel settore sociale;
- le Associazioni sono state accreditate per il servizio di trasporto sociale, ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e s.m.i e del relativo regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del 3 marzo 2010,

#### CONSIDERATO:

CHE è emersa la necessità di garantire prestazioni integrate per l'assistenza, l'autonomia e l'inserimento sociale delle persone disabili e per le loro famiglie, degli anziani e dei minori nel contesto della vita quotidiana, al fine di favorire un sostegno ed una migliore qualità della vita;

CHE anche il PISSR 2018-2020 promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;

CHE la Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud Est nella seduta del 12 luglio 2019, ha manifestato la volontà di avviare un percorso unitario e condiviso avente ad oggetto la gestione del servizio di accompagnamento sociale sul territorio della zona tramite la stipula di apposita convenzione;

CHE le Associazioni di volontariato dei territori sono state coinvolte al tavolo di progettazione e hanno partecipato alla definizione dei contenuti e delle modalità operative per l'attuazione del servizio e si sono rese disponibili ad effettuare il servizio di accompagnamento sociale, nello spirito della massima collaborazione e solidarietà:

CHE al tavolo di progettazione ha partecipato anche l'Associazione Esculapio, che già nella

Società della Salute Nord Ovest coordina il servizio in qualità di ente gestore, con buoni risultati;

CHE le parti dopo aver esaminato le opportunità che tale modello di gestione offre, ha ritenuto utile impiegarlo per la gestione del trasporto sociale nel proprio territorio, seppur in via sperimentale.

CHE i Comuni che non aderiscono alla prima sperimentazione possono fare richiesta di adesione in qualsiasi momento specificando quali Associazioni del proprio territorio sono interessate al Convenzionamento e che l'Ente gestore si impegna a dare risposta sull'ampliamento dei Comuni partecipanti entro 30 giorni dalla richiesta.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra i Comuni aderenti al progetto, le Associazioni e l'Ente Gestore, per la realizzazione delle attività legate all'accompagnamento sociale, secondo le modalità indicate nei Protocolli Operativi allegati alla presente e che si richiama integralmente.

Più specificatamente ha ad oggetto il servizio di accompagnamento volto a garantire la frequenza di centri diurni e di socializzazione, la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, l'attività lavorativa, gli inserimenti lavorativi socio terapeutici, la frequenza ai corsi di preformazione formazione e orientamento professionale.

Sono inoltre oggetto della presente convenzione anche tutte le esigenze accessorie di accompagnamento sociale individuate dal Comune di riferimento con riguardo ai destinatari del servizio.

L'Associazione Esculapio, in qualità di ente gestore dovrà organizzare il servizio di accompagnamento sociale (andata e ritorno) secondo le indicazioni del referente amministrativo e del Servizio Sociale del Comune di riferimento, in merito all'individuazione degli utenti e al numero complessivo e alla destinazione degli utenti trasportati, assicurando il massimo rispetto delle esigenze degli utenti, delle loro famiglie e dei servizi coinvolti.

### **ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni della zona Fiorentina Sud-Est, in condizione di particolare disagio (psicofisico, familiare, sociale ed economico), in condizioni di disabilità, anziani fragili e non autosufficienti e per i quali sia previsto un progetto individualizzato da parte del Servizio sociale del Comune di riferimento per favorirne l'integrazione nel tessuto sociale cittadino e l'esercizio dei rispettivi diritti (diritto allo studio, al lavoro, alla vita indipendente) secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/92, Legge n. 328/2000 e LRT n. 41/2005 nonché dal vigente Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale.

In prima sperimentazione il servizio è rivolto ai residenti nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Rignano sull'Arno.

### **ART. 3 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Le Associazioni si impegnano ad assicurare l'accompagnamento rivolto ai soggetti e verso le destinazioni individuate all'art. 1 situati prevalentemente nel territorio del Comune di riferimento e dei Comuni partecipanti alla sperimentazione.

Le Associazioni forniscono gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo potrà essere previsto, oltre l'autista, un accompagnatore. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore (se previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo siano affidati all'incaricato che si recherà a riceverli, senza lasciarli in nessun caso incustoditi. Tale prescrizione è omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del programma individualizzato compilato dai competenti servizi. Gli accompagnati non potranno essere lasciati in custodia di minori.

Potranno essere ammessi sull'automezzo, oltre agli accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed autorizzata dai competenti servizi.

I servizi saranno espletati, di norma, tutti i giorni previsti nella programmazione individuale definita da parte del Servizio Sociale del Comune di riferimento.

Ogni Comune fornirà all'Ente Gestore l'elenco dei beneficiari dei servizi attivi. Saranno inoltre precisate, quando risultino essenziali agli effetti del progetto individualizzato, le eventuali specifiche da adottare per i singoli utenti.

Per ogni nuova richiesta, verrà inviata istanza al Servizio Sociale Professionale (SSP Assistente Sociale) di ogni Comune, che in collaborazione con il Referente Amministrativo designato, la invierà all'ente gestore per l'emissione de preventivo di spesa come da protocolli operativi (artt. 3 e seguenti).

Il servizio di accompagnamento è previsto in una fascia oraria *di massima* dalle ore 7,00 alle ore 20.00, *salvo deroghe autorizzate*. Rimane facoltà dei Comuni, previo accordo con le Associazioni, utilizzare il trasporto offerto dall'Associazione per casi non programmati, su richiesta delle famiglie degli utenti o delle Associazioni in corrispondenza di iniziative a favore degli stessi.

Ogni Associazione che fornisce il servizio si impegna a:

1. Rispettare gli orari di presa in carico degli utenti, mantenendo sempre lo stesso percorso;
2. Avvertire le famiglie (o le persone di riferimento) degli utenti qualora si verificassero ritardi sostanziali anche tramite l'Ente Gestore;
3. Accertarsi sempre che nei luoghi di destinazione (abitazione, centri socializzazione, ecc.) vi sia qualcuno ad accogliere l'utente salvo eccezioni autorizzate dal servizio sociale;
4. Prestare particolare attenzione al cambio personale cercando di mantenere lo stesso personale volontario per uno stesso percorso evitando le rotazioni giornaliere;
5. In casi eccezionali di mancanza di familiari, o di indicazione fornita dagli stessi di persone autorizzate ad accogliere la persona trasportata, o di altri eventi non prevedibili, accompagnare l'utente che rientra dai centri, dalla scuola o dal lavoro, alla sede dell'Associazione dove i volontari si attiveranno per il reperimento dei familiari.

Nel caso di interruzioni del servizio dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione all'Ente Gestore nonché alle famiglie dei trasportati ed agli operatori del luogo di destinazione.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ciascuna Associazione si impegna a:

- riconoscere, nello spirito e nella lettera, quanto espresso dalla Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est e dalle deliberazioni delle GM sopra richiamate;
- riconoscere l'Associazione ESCULAPIO con sede in Firenze, Lungarno Santa Rosa n. 13 quale Ente Gestore delle attività di cui alla presente convenzione;
- riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle associazioni di Volontariato aderenti al servizio per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione e dal protocollo operativo già richiamato;
- garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari e/o del personale per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
- assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, la propria attività e quella messa in atto dai volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando l'Ente Gestore ed i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 18 del Codice Terzo Settore. Si impegna inoltre ad assicurare i soci Volontari, che prestano l'attività di cui trattasi, contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa,

- svolgere l'attività di cui alla presente convenzione ed a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.
- svolgere la specifica rendicontazione bimestrale (salvo diversamente stabilito) sui servizi svolti con indicazione degli utenti, e dati necessari secondo la modulistica predisposta dall'Ente Gestore in accordo con i Comuni meglio dettagliata all'interno dei protocolli operativi.

L'Associazione di volontariato garantisce che le risorse in termini di automezzi, volontari e dipendenti messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio sono le massime possibili rispetto alle richieste di trasporto che riguardano l'utenza residente nel comune in cui ha sede l'Associazione stessa e che attuerà politiche idonee a coprire una eventuale maggiore richiesta di trasporti al fine di minimizzare i disagi e i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di altre associazioni rappresentate nel presente accordo.

#### **ART. 5 - IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di riferimento o dell'Ente Gestore e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'Associazione.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE**

L'Ente Gestore, gestisce la centrale unica di coordinamento per il servizio di accompagnamento sociale rivolto ai soggetti residenti nel territorio della zona fiorentina sud est, specificatamente in prima sperimentazione dei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Rignano sull'Arno, per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato da parte dell'Ente verso le destinazioni individuate all'art. 1. Per tale attività l'Ente Gestore si avvale dell'Associazione che aderisce alla presente convenzione.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna a:

- a) riconoscere, nello spirito e nella lettera, quanto previsto dal testo della presente convenzione e dai protocolli operativi;
- b) riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle Associazioni di volontariato aderenti al servizio per le competenze specificate nella presente convenzione;
- c) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione, attraverso le funzioni di coordinamento delle Associazioni aderenti e le altre funzioni amministrative più sotto specificate. Le attività di coordinamento consistono in particolare nella ricezione delle richieste di attivazione dei singoli servizi di accompagnamento da parte del Servizio Sociale e nella individuazione della Associazione da impegnare nella esecuzione del servizio in ragione di:

- Disponibilità di mezzi adeguati;
- Disponibilità di volontari adeguatamente formati, in relazione ad eventuali specifiche esigenze degli utenti;
- Territorialità intesa come coincidenza o maggiore vicinanza tra la sede dell'Associazione e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero del luogo di destinazione;
- Non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi quando ciò si renda possibile senza creare disagio agli utenti;
- Possibilità di proporre disgiuntamente, a più Associazioni, l'effettuazione di un trasporto che si rilevasse particolarmente complesso, o le cui caratteristiche richiedano la collaborazione tra più Associazioni di volontariato.

d) L'Ente Gestore, ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte del Servizio Sociale, provvede ad individuare l'Associazione esecutrice, sulla base dei criteri indicati al precedente comma c) e al protocollo operativo ed a definire, d'intesa con la medesima Associazione, le modalità di avvio e di realizzazione del servizio che saranno successivamente comunicate all'utente ed al referente dell'Ente, fornendo a quest'ultimo entro 5 giorni lavorativi, un preventivo rispetto al trasporto proposto.

Eventuali variazioni, anche temporanee nella erogazione del servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate agli utenti, al referente dell'Ente e specificate tempestivamente nel rapporto fra l'Associazione e la centrale operativa.

L'Ente Gestore interverrà altresì con le stesse modalità per organizzare servizi sostitutivi facendo ricorso alle altre Associazioni firmatarie quando per qualsiasi motivo l'Associazione originariamente incaricata, motivatamente, non sia in grado di eseguire il servizio assegnato.

e) Coordinare e organizzare l'attività delle Associazioni aderenti attraverso un'azione di formazione, produzione di specifici disciplinari e relativa modulistica.

f) Provvedere, con periodicità bimestrale, all'invio all'Associazione dei report, verifica e validazione degli stessi e successiva trasmissione all'Ente ai fini dell'ottenimento del rimborso delle spese sostenute.

La validazione avverrà a fronte della verifica dei servizi effettivamente svolti e della corretta e puntuale applicazione dei criteri di rimborso, quali definiti dalla presente convenzione e dai protocolli operativi.

g) Comunicare al Gruppo di Monitoraggio eventuali problemi e controversie nel rapporto con le Associazioni.

h) Collaborare con il Gruppo di Monitoraggio in particolare per fornire report e dati relativi all'attività, secondo indicatori standard.

i) Concordare la modulistica in uso per lo svolgimento dei servizi e la relativa rendicontazione,



nonché garantire la disponibilità delle estrazioni necessarie alla fatturazione e per gli altri controlli da stabilire con i Comuni;

j) Mettere a disposizione dei Comuni partecipanti alla sperimentazione le credenziali per l'accesso al software, al fine di produrre proprie elaborazioni;

l) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ente Gestore mette a disposizione:

- Personale: due operatori tecnici di centrale ed uno di staff direzionale-amministrativo -tecnico/informatico di riferimento. Tutte le figure hanno conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e vantano esperienza professionale nel settore;
- Strumentazione consistente in: due posizioni operative attrezzate, hardware, software di gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino, materiale anche di consumo per il funzionamento degli uffici;

Il personale sarà impegnato con servizio di front-office dal lunedì al venerdì con orario 08.00 - 15.00 e con servizio di back-office dalle 15.00 alle 19.00: il sabato con orario 08.00 - 14.00 e sarà reperibile, per situazioni di emergenza, per 24 ore giornaliere per 365 giorni all'anno: n. telefono 055.22.78.300/301. n. fax 055.22.31.01;

Sarà inoltre compito dell'Ente Gestore provvedere a:

- effettuare il monitoraggio costante dei servizi attivati anche attraverso indicatori condivisi con i Comuni aderenti alla sperimentazione;
- trasmettere ai referenti amministrativi dei Comuni, mediante reportistica adeguata, i risultati del monitoraggio;

## **ART. 7 - GRUPPO di MONITORAGGIO**

Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio dell'attività di cui alla presente convenzione e di esercitare una valutazione sulla qualità degli interventi è istituito un Gruppo di Monitoraggio che costituisce l'organismo di rappresentanza delle Associazioni nei confronti dei Comuni.

Il GRUPPO DI MONITORAGGIO è composto da 7 (sette) membri, designati dalle Associazioni, rappresentativi dei principali enti federativi (Auser, Anpas, Misericordie) che eleggono al loro interno un Presidente; partecipano inoltre al GRUPPO DI MONITORAGGIO il referente gestionale e il referente area IT designati dall' ENTE GESTORE.

Al gruppo di monitoraggio possono essere invitati anche i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti, o persona da loro delegata;

Il Gruppo, convocato dal Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri, si riunisce almeno bimestralmente e produce specifico verbale delle proprie osservazioni e/o valutazioni, che viene poi trasmesso ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti .

Il Gruppo esercita quindi le seguenti funzioni:

- Monitoraggio della attività svolta dall'Ente Gestore e dalle Associazioni aderenti;
- Verifica del rispetto delle norme convenzionali e del corretto svolgimento del servizio.
- Verifica della attività dell'Ente Gestore nella sua funzione di soggetto gestore unico dell'attività;
- Verifica, mediante non meno di due indagini a campione o altri strumenti ritenuti idonei, del grado di soddisfazione;
- Elaborazione di un report annuale dell'attività, di cui alla presente convenzione, destinato agli Enti aderenti;
- Risoluzione delle controversie e dei problemi che possono verificarsi tra le Associazioni e l'Ente Gestore;
- Revisione dei protocolli operativi prodotti dall'Ente Gestore in accordo con i Servizi Sociali dei Comuni aderenti.

### **ART. 8 - OBBLIGHI E FUNZIONI DEI COMUNI ADERENTI**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione i Comuni aderenti:

- a) riconoscono che l'Associazione Esculapio assume la qualifica di Ente Gestore delle attività di cui alla presente convenzione;
- b) corrispondono all'Ente gestore, quota parte del rimborso valorizzato all'art. 11 della presente convenzione, relativo alla funzione svolta dallo stesso Ente gestore per l'associazione stessa. L'Associazione procederà, in fase di rendicontazione, mediante propria autodichiarazione, a certificare l'attività di gestione e coordinamento svolta dall'Ente Gestore nel corso dell'anno.
- c) effettuano periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;
- d) comunicano entro giorni 10 (dieci) dalla approvazione della presente convenzione sia alle Associazioni che all'Ente Gestore il nominativo dei *propri* referenti per le attività di cui alla presente convenzione.

### **ART. 9 - PRIVACY**

I Comuni tramite i referenti amministrativi comunicheranno i dati personali dei soggetti che utilizzano il servizio, all'Ente Gestore e all'Associazione aderente, che sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy

Ciascun contraente dichiara di avere preso visione dell'informativa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e di operare nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali (Privacy) e in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

Ciascun Ente locale designa, con atto di nomina n. i responsabili del Trattamento dei dati personali del presente atto.

Il personale e il volontario sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati comunicati dall'Ente sono affidati alla persona, che in base all'organizzazione dell'Ente Gestore e dell'Associazione, ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra. Questi ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza, deve darsi un'organizzazione interna che garantisca che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, e che garantisca altresì che siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal Codice.

I dati comunicati non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa.

Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Infine debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

L'Ente Gestore e l'Associazione garantiscono l'osservanza dei principi previsti dal Codice nel rispetto delle finalità previste nella presente Convenzione.

#### **ART.10 - QUALITÀ' DEI SERVIZI**

Le Associazioni, affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri reali di qualità tecnica e sociale mirati alla efficacia della prestazione ed alla piena soddisfazione dei fruitori, si impegnano a garantire:

1. la presa in carico dell'utente entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione;
2. la preparazione: che sia prestata grande attenzione e cura verso gli utenti. Inoltre il personale è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e da atteggiamenti cordiali e di cortesia, verso i fruitori del servizio, l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati;
3. la sostituzione del mezzo utilizzato, in caso di guasto improvviso, con altro mezzo adeguato in tempi brevi;
4. l'impegno, in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, a ricercare, mediante l'intervento dell'Ente Gestore e di reciproche intese ed accordi, le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi ed a ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza:

5. la sostituzione, in caso di assenze impreviste del personale impegnato, con altro personale idoneo.

I Comuni si riservano la facoltà di richiedere all'Associazione la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo o inadatto, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con i destinatari del servizio e per scarsa disponibilità verso gli utenti e le loro famiglie. In caso di richiesta di sostituzione l'Associazione si impegna a provvedere entro un termine massimo di tre giorni.

#### **ART. 11 - SPESE RIMBORSABILI**

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione da parte delle Associazioni si riconosce alla stessa un rimborso, per le seguenti categorie di spesa:

- Spese per assicurazioni e bollo
- Spese per personale
- Spese per automezzi
- Spese generali

Gli importi massimi di spesa rimborsabili per ogni singola categoria sono determinati in base alla quota parte dell'attività dell'Associazione destinata all'accompagnamento sociale come meglio precisati nell'All. D), del protocollo che specifica le voci di costo in esse contenute e le relative percentuali di incidenza.

#### **ART. 12 - VALORIZZAZIONE SPESE RIMBORSABILI**

Per la valorizzazione delle spese rimborsabili alle Associazioni, le parti concordano di fare riferimento ai protocolli operativi (paragrafi 7 e seguenti) allegati alla presente convenzione e all'Allegato C ai protocolli medesimi.

Annualmente le parti concordano di provvedere, entro il 31.1 e con decorrenza dal 1.2, di valutare l'adeguatezza del contenuto dell'allegato, secondo parametri che saranno definiti concordemente tra le parti nell'ambito del Gruppo di Monitoraggio e che potranno riguardare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- andamento costo della vita (ISTAT)
- andamento del costo dei carburanti con riferimento alla media del triennio precedente;
- Analisi dei trasporti effettuati e della loro organizzazione;
- Ogni altro elemento ritenuto utile.

Per l'anno 2020, le parti si impegnano a rivedere entro il 30.6.2020 il contenuto del presente articolo.

In ogni caso la presente convenzione continuerà a produrre i propri effetti anche successivamente, fino alla redazione di una nuova formulazione concordata tra le parti.

### **ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE**

Il valore della presente convenzione è presuntivamente pari a euro \_\_\_\_\_ così suddivise:

- Euro                    per il Comune di Bagno a Ripoli;
- Euro                    per il Comune di Impruneta
- Euro                    per il Comune di Fiesole;
- Euro                    per il Comune di Rignano SA;

Per le spese rimborsabili all'Ente Gestore per l'attività di gestione e coordinamento del servizio, i Comuni aderenti propongono di confermare la quota pari al 5,20% dell'importo totale stimato sul servizio al momento dell'avvio della gestione. Tale quota verrà applicata per il primo anno di gestione e sarà successivamente rivedibile anche in relazione all'eventuale ingresso di altri Comuni. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Associazioni sottoscrittenti autorizzano ciascun Comune a corrispondere direttamente tale somma a titolo di rimborso spese per l'attività svolta.

### **ART. 13 - PAGAMENTI E CONTROLLI**

Ciascuna Associazione invia al Comune di riferimento, con cadenza bimestrale, la richiesta di rimborso predisposta sulla base delle spese sostenute, verificate e validate dall'Ente Gestore. Il rimborso è effettuato dopo il ricevimento da parte del Comune del report inviato dall'Ente Gestore.

La documentazione delle spese a comprova del rimborso richiesto, inizialmente autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, è conservata presso l'Associazione per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività. I Comuni della Zona Fiorentina Sud Est si riservano di procedere ad almeno due controlli a sorte e a rotazione nei confronti dei soggetti firmatari della presente convenzione.

Il rimborso sarà effettuato dai Comuni partecipanti alla sperimentazione, entro 30 giorni (salvo diverso accordo) dal ricevimento della fattura presentata da parte dell'Associazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

In tal caso, l'Associazione s'impegna a trasmettere al Comune di riferimento i dati utili per il rilascio del D.U.R.C. da parte degli Enti previdenziali (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1/2010.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Le Associazioni e l'ente gestore assumono, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegnano ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG-

#### **Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3 del Codice di comportamento del Comune di Bagno a Ripoli, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30 gennaio 2014 e aggiornato con modifiche con successiva deliberazione n. 77 del 2 maggio 2019;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. \_\_\_\_\_ del Codice di comportamento del Comune di Impruneta - adottato con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_ e aggiornato con modifiche con successiva deliberazione n. \_\_\_ del\_\_\_\_\_;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. \_\_\_\_\_ del Codice di comportamento del Comune di Fiesole - adottato con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_ e aggiornato con modifiche con successiva deliberazione n. \_\_\_ del\_\_\_\_\_;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. \_\_\_\_\_ del Codice di comportamento del Comune di Rignano Sull'Arno - adottato con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_ e aggiornato con modifiche con successiva deliberazione n. \_\_\_ del\_\_\_\_\_;

le Associazioni e l'ente gestore, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet dei Comuni, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali – Codice di disciplina e di condotta". Le Associazioni e l'ente gestore si impegnano ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dei Comuni e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dai Responsabili ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto.

#### **ART. 16 – DURATA**

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ e avrà validità per 12 mesi.

#### **ART. 17 - INADEMPIENZE E RECESSO**

I Comuni aderenti procederanno alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al Gruppo di Monitoraggio e all'Ente Gestore il quale dovrà adottare i necessari interventi:

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze delle Associazioni devono essere comunicate dai referenti amministrativi dei Comuni, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale le Associazioni adotteranno i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate. Trascorso tale termine senza che le Associazioni abbiano provveduto a adeguarsi alle richieste dei Comuni e nel perdurare di violazioni degli obblighi che la presente convenzione pone a carico delle Associazioni o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio, I Comuni hanno la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Associazione o alle Associazioni coinvolte.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione interessata potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo pec all'indirizzo del proprio Comune territorialmente competente e per conoscenza anche agli altri Comuni aderenti.

Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della presente convenzione.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà

competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

#### **ART. 19 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 27 bis della Legge n. 642/1972.

Ai fini fiscali le parti danno atto che, su conforme dichiarazione dei Presidenti delle Associazioni sopra indicate e del Presidente dell'Ente Gestore \_\_\_\_\_, i servizi di cui trattasi sono F.C.I. a norma dell'art. 8 c. 2 della Legge 266/91 e art. 10 DPR 633/72 c. 27 ter. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso.

In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Bagno a Ripoli  
dott. Fabio Baldi

per il Comune di Impruneta  
Dott,ssa Gramigni Simona

per il Comune di Rignano Sull'Arno  
dott.ssa Barbara Barchielli

per il Comune di Fiesole  
dott.ssa Patrizia Pasco

Il legale rappresentante dell'Associazione

Il legale rappresentante dell'Associazione Esculapio